



## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei deputati MOLTENI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI,  
Matteo BRAGANTINI, BUSIN, CAON, CAPARINI, GRIMOLDI, MARCOLIN  
e Gianluca PINI**

*(V. stampato Camera n. 1129)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 29 luglio 2015*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 31 luglio 2015*

Modifiche all’articolo 438 del codice di procedura penale, in materia  
di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 289-*bis*, 422, 575 aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 5) o 5.1), o 577, primo comma, numeri 1), 3) o 4), 601, 602, 605, quarto comma, e 630, terzo comma, del codice penale»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«*5-bis.* Quando si proceda per uno dei delitti indicati nell'articolo 5, il giudice, dopo aver disposto il giudizio abbreviato, trasmette gli atti alla corte di assise per lo svolgimento del rito e provvede a indicare alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione»;

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*6-bis.* Nel procedimento per i delitti di cui al comma 1-*bis*, la richiesta di cui al comma 1 può essere proposta subordinandola a una diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso allo stato degli atti.

*6-ter.* Nel procedimento per i delitti di cui al comma 1-*bis*, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato avanzata ai sensi del comma 6-*bis*, l'imputato può rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado».

2. Dopo l'articolo 134-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 134-*ter.* - (*Decreto che dispone il giudizio abbreviato in caso di trasmissione degli atti alla corte di assise*). - 1. Quando il giudice provvede ai sensi dell'articolo 438, comma 5-*bis*, del codice, si applica l'articolo 132 delle presenti norme».

#### Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai procedimenti per i fatti commessi dopo la data della sua entrata in vigore.

